

Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.15 DEL 19/10/2024

Oggetto: "Modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al Piano del Fabbisogno di Personale Triennio 2024-2026- Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 22/02/2024.".

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 16/10/2024 avente ad oggetto: "Modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al Piano del Fabbisogno di Personale Triennio 2024-2026 - Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2024.

Il Revisore Unico dei Conti,

Premesso che

con pec del 16.10.2024 è stata trasmessa la proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 16/10/2024, avente ad oggetto: "Modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al Piano del Fabbisogno di Personale Triennio 2024-2026-Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2024";

- ▶ l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

- flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- ➤ l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 1331";
- ➤ l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- > l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";
- ➤ l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: "le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...";
- ▶ l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce "... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°;
- > il medesimo articolo prevede, altresì, "il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente";
- ➤ l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e

la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";

- > l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: "le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
 - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 percento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
 - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;
- ▶ l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- ➤ il successivo comma 6 dispone "i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";
- ▶ l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296²;
- ➤ l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto di pendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai

- sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- ➤ i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- ➤ l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali";
- ➤ con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.";
- > con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- > il DM 17/03/2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che

- ➤ Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026
- > con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;
- > con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2024 veniva approvato il rendiconto esercizio finanziario 2023 e l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario;
- ➤ Considerato che l'Ente ha approvato la sez. 3.3 programmazione del fabbisogno del personale inserita nella sez. 3.3 del PIAO 2024-2026, alla luce dei dati del rendiconto 2023, e pertanto si rende necessario alla luce dei nuovi dati approvati adeguare la programmazione delle assunzioni compatibilmente con il dato aggiornato;

TENUTO CONTO che

- > secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- a seguito della verifica del rispetto del proprio posizionamento riguardo al valore soglia precedentemente determinato in seguito all'approvazione con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30.07.2024 del rendiconto di gestione 2023, la Responsabile dell'Area Economica Finanziaria con nota del 16/08/2024 prot. n. 8328 attesta che, il Comune di Longi,

non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale /media entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (annualità 2021-2022-2023) pari al 42,07%, quindi superiore rispetto al valore soglia di riferimento, che è pari al 32.60%, per cui l'ente deve essere classificato come comune "non virtuoso" e NON si prevedono pertanto nuove assunzioni di personale. Fatta eccezione per le assunzioni etero finanziate, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative in materia.

VERIFICATO che:

- ➤ l'art. 2 del D.L. 75/2023 convertito con legge n. 112/2023 al comma 1 così dispone: Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, Art. 30 Disposizioni in materia di personale precario., e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;
- > l'art. 10 della L.R. n.4/2024 ai commi 3 e 4 espressamente prevede: Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo. 4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1;
- ➤ II comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1 prevede la copertura finanziaria come illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui ii personale attualmente più giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura finanziaria tiene canto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta.
- ➤ La Circolare esplicativa n 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'impiego dei Servizi e della Formazione Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro che, al punto 1), specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori Socialmente Utili, inseriti nell'Elenco regionale di cui al comma 1 dell'art 30 della L.R. 28/01/2014 n 5 e SS.MM.I1., a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti assegnati ed utilizzati dall'Ente procedente, da svolgere secondo le procedure previste dalla Legge per i profili professionali e categorie contrattuali che si intendono coprire in ossequio al comma 1 dell' art 2 D.L. 22/06/2023 n 75 convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112.
- ▶ Per ciascun lavoratore ASU stabilizzato potrà essere erogato in favore dell'Ente che procede all'assunzione, come chiarito dal competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare esplicativa prot.n. 17548 del 24.04.2024, un contributo fino ad un massimo di € 19.180,00 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024.

Pertanto, considerato che nell'Ente sono, allo stato, impegnati in attività socialmente utili:

- > n. 10 lavoratori, (area degli "Operatori", ex Cat. A);
- > n. 1 lavoratore (area degli "Operatori Esperti", ex Cat. B)
- ➤ n. 2 lavoratori (area degli "Istruttori", ex Cat. C) tutti iscritti nell'elenco regionale di cui all' art. 30, comma 1, della L.r. 28 gennaio 2014 n. 5,

In virtù di quanto sopra, si evidenzia la necessità di procedere alla modifica della sottosezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogni di Personale del P.I.A.O. 2024-2026 con conseguente rideterminazione della dotazione organica, al fine di consentire l'attivazione delle procedure necessarie alla stabilizzazione del personale ASU impegnato presso il Comune;

Considerando la normativa in materia di stabilizzazioni ASU, con la presente modifica ed aggiornamento del PIAO 2024-2026 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 33 del 22/02/2024, l'Ente prevede quindi la stabilizzazione delle 13 unità appartenenti alla categoria ASU utilizzate dall'ente, a tempo indeterminato e parziale distinti come segue e per le ore indicate (giusta attestazione della Responsabile dell'area Economico Finanziaria prot. n. 9216 del 15.10.2024:

- > n. 24 ore settimanali in favore dei n. 10 operatori (ex cat. A),
- > n. 23 ore settimanali in favore dei n.1 operatore esperto (ex cat. B)
- > n. 20 ore settimanali in favore dei n. 2 istruttori (ex cat. C)
- Considerato che il contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2024 sia da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni eterofinanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

Verificato che:

- ➤ che sono rispettati i vincoli assunzionali di cui all'art. 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazione dalla legge n. 112 del 10/08/2023;
- > che per la procedura di stabilizzazione degli ASU non è previsto alcun vincolo legislativo alla effettuazione di un numero almeno analogo di assunzioni dell'esterno, anche nella forma della riserva di una quota delle capacità assunzionali e che, pertanto, è da intendersi esclusivamente riservata agli ASU che hanno svolto la propria attività presso l'Ente;
- > che l'inquadramento degli ASU per l'immissione in ruolo è determinato dal rispetto dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, con particolare riferimento al titolo di studio posseduto e all'inquadramento professionale nell'area di appartenenza; verranno inquadrati con la qualifica posseduta all'avvio degli originari progetti di appartenenza, ossia operatori (ex categoria A), Operatori esperti (ex categoria B) e istruttori (ex cat. C), a seguito di apposita selezione pubblica riservata a tali soggetti da svolgere secondo le rituali procedure di legge per i profili professionali e le categorie contrattuali da ricoprire.
 - L'Ente ritiene necessario:
- ➤ aggiornare la dotazione organica ed il piano assunzionale alla luce dei dati risultanti dal rendiconto 2023 sulla capacità assunzionale come riportato, giusta attestazione della Responsabile dell'Area economico finanziaria;
- > modificare la sezione del PIAO 2024- 2026 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" approvato con delibera di giunta comunale n. 33 del 22/02/2024 che nella sua versione aggiornata viene riportato sul presente verbale, dando atto che la complessiva somma di € 320.761,06 è completamente eterofinanziata distinta come segue:
- ➤ La somma di € 249.340,00 per n. 13 lavoratori stabilizzati sarà erogata dalla Regione, a valere sulle risorse previste dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024 per l'intera durata lavorativa del dipendente ASU stabilizzato.

La somma di € 71.421,06 per n. 2 funzionari integralmente etero-finanziate. - art. 19 del D.L. n. 124/2023 -Coesione Italia 21/27 - Dipartimento per le Politiche di Coesione-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale

L'ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA RISULTA LA SEGUENTE:

	DO III	NE ORGANIC				
AREA – N. DI ORE	POSTI COMPLESSIVI OCCUPATIE VACANTI	COSTO POSTI OCCUPATI	POSTI OCCUPATI	ASSUMIBILI	TOTALE	COSTO NUOVA D.O.
OPERATORI (ex Cat. A) 24 ORE	10			10	10	191.800,00
OPERATORI ESPERTI (ex Cat. B) 23 ORE	1	19.089,68	1		1	19.089,68
OPERATORI ESPERTI (ex Cat. B) 22 ORE	1			1	1	19.180,00
ISTRUTTORI (ex Cat. C) FULL TIME	1	45.595,91	1		1	45.595,91
ISTRUTTORI (ex Cat. C) 32 ORE	1	40.530,20	1		1	40.530,20
ISTRUTTORI (ex Cat. C) 21 ORE	7	144.376,56	7		7	144.376,56
ISTRUTTORI (ex Cat. C) 24 ORE	12	278.453,08	12		12	278.453,08
ISTRUTTORI (ex Cat. C) 20 ORE	2			2	2	38.360,00
FUNZIONARI (ex C at. D) FULL-TIME	2			2	2	71.421,06
TOTALE	37		22	15	37	
	LE COSTO OCCUPATI	528.045,43		COSTO N D.		848.806,49
			SOMM	E ETEROFINA	ANZIATE	320.761,06
				DOTAZIONE DELLE SOMN TEROFINANZ	ΜE	528.045,43

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane -programmazione assunzioni tempo determinato e tempo indeterminato – part-time e full-time)

ANNO 2024:

AREA – N. DI ORE	POSTI VA CANTI	ASSUMIBILI	TOTALE	MODALITA' DI ASSUNZIONE
OPERATORI (ex Cat. A) 24 ORE	10	10	10	Trattasi di stabilizzazioni di ASU nei limiti interamente "Eterofinanziate" in maniera
OPERATORI ESPERTI (ex Cat. B) 23 ORE	1	1	1	strutturale e permanente e, quindi, "neutre" rispetto alle facoltà
ISTRUTTORI (ex Cat. C) 20 ORE	2	2	2	assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019, per ogni lavoratore stabilizzato sarà erogato dalla Regione un contributo massimo di € 19.180,00 annuali, omnicomprensivi, a valere sulle risorse previste dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024 per l'intera durata lavorativa del dipendente ASU stabilizzato.
FUNZIONARI (ex Cat. D) FULL-TIME	2	2	2	l'assunzione a tempo indeterminato, integralmente etero-finanziate art. 19 del D.L. n. 124/2023 -Coesione Italia 21/27 – Dipartimento per le Politiche di Coesione- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
TOTALE	15	15	15	

ANNO 2025:

AREA	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
OPERATORI	0	10	10
OPERATORI ESPERTI	0	2	2
ISTRUTTORI	1	22	23
FUNZIONARI	2	0	2
	3	34	37

ANNO 2026:

AREA	FULL-TIME	PART-TIME	TOTALE
OPERATORI	0	10	10
OPERATORI ESPERTI	0	2	2
ISTRUTTORI	1	22	23
FUNZIONARI	2	0	2
	3	34	37

Visti

- il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- il Bilancio di Previsione 2024-2026, unitamente agli allegati di legge;
- il Rendiconto di gestione esercizio 2023 unitamente agli allegati di legge;
- il D.lgs. n. 267/2000 "TUEL" e ss. mm. e ii. ed in particolare:
 - a) l'art. 174, che indica al comma 1 "lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
 - b) l'art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

- il <u>D.lgs. n. 118/2011</u> "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s. m. ed i.;
- il <u>D.lgs. n. 126/2014</u> "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s. m. ed i.;

lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet –
 Armonizzazione contabile enti territoriali ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti

➤ i pareri favorevoli espressi dalla Sig.ra Maria Galati in relazione alla regolarità tecnica, e dalla Sig.ra Gabriella Pidalà in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

parere FAVORE VOLE alla proposta, di Deliberazione della Giunta Municipale n.27 del 16/10/2024 avente ad oggetto: "Modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al Piano del Fabbisogno di Personale Triennio 2024-2026- Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 22/02/2024.

Il Revisore Unico (Dott. Falletta Michele Calogero)

Firmato digitalmente